



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Siena

Prot. n. 2269/2020, U.

AI COLLEGHI SOSTITUTI

AI VPO

AL SIG. QUESTORE DI SIENA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI SIENA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GDF SIENA

AI RESPONSABILI DELLE SEZIONI P.G.

ALLA DOTT.SSA MARIA ASSUNTA PALAZZO

ALLA DOTT.SSA EMMA CARMELA FERRARO

ALLA DOTT.SSA RAFFELLA NAPOLITANO

AL M.LLO MAGG. CC LOMBARDO

ALL'ASS.TE P.S. RENATO PIERI

E, p.c. AL SIG. PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA FIRENZE

ALLA SIG.RA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI SIENA

Oggetto: nuova disciplina delle intercettazioni - disposizioni organizzative

Ritengo opportuno rammentare, nell'approssimarsi del termine iniziale, che a partire dalle intercettazioni effettuate nei fascicoli iscritti dal 1.9.2020, troveranno applicazione tutte le nuove disposizioni sulle intercettazioni.

Tali norme, come noto, derivano da una stratificazione di interventi che si sono succeduti sin dal D.L.vo 216/2017 (c.d. Riforma Orlando), attuativo delle legge delega 103/2017, per passare poi alla legge n. 3/2019 (c.d. spazzacorrotti), per arrivare alle profonde modifiche introdotte dal d.l. 161/2019 (con un parziale ritorno al passato), convertito con modifiche con legge n. 7/2020. Sono state già diffuse direttive interpretative con l'atto del 4 marzo 2020, al quale si rimanda.

In questa nuova circolare si riportano alcuni passaggi già descritti nella suddetta direttiva, quale premessa per alcune essenziali disposizioni organizzative e per prepararci all'applicazione dei nuovi istituti, primo fra tutti l'archivio delle intercettazioni, sul quale di seguito ci si sofferma

Art. 268 comma 6 cpp DL 160/2019:

a seguito del deposito delle intercettazioni da parte del PM presso gli ambienti destinati al c.d. *Archivio delle intercettazioni* i difensori "dell'imputato", in una prima fase, possono procedere alla consultazione

telematica degli atti ed all'ascolto delle registrazioni o prendere cognizione dei flussi telematici entro il termine fissato dal PM per il deposito degli atti stessi.

In questa prima fase i difensori possono quindi solo visionare telematicamente ma non estrarre copia dei verbali delle operazioni né hanno la possibilità di avere copia delle registrazioni, registrazioni che potranno essere oggetto solo di ascolto presso tale archivio.

I difensori delle parti in base al comma 4 dell' articolo 89 bis norme di attuazione c.p.p presso l'Archivio potranno (oltre ad ascoltare le registrazioni e visionare gli atti) ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando gli stessi vengono acquisiti a norma degli articoli 268 e 415-bis del codice.

Pertanto i difensori delle parti potranno avere copia informatica degli atti di intercettazione e copia degli atti complessivi di intercettazione :

a) una volta emesso ex art 268 comma 6 CPP da parte del Gip il provvedimento di acquisizione delle intercettazioni valutate come non irrilevanti all'atto del deposito degli atti di intercettazione eventualmente ritardato nel corso delle indagini;

b) in alternativa come previsto dal **nuovo comma 2 bis dell'art 415 bis cpp** una volta intervenuto il deposito complessivo degli atti di indagine ex art 415 bis CPP con emissione da parte del PM dell'avviso di conclusione delle indagini e dell'atto di indicazione delle registrazioni e dei flussi qualificati come rilevanti ovvero dell'acquisizione da parte del Giudice in tale fase ai sensi dell'art 268 comma 6 cpp in caso di contrasto/ contestazione con le difese in ordine alla rilevanza di alcune intercettazioni.

Ciò posto, si elencano gli snodi principali connessi alla immediata trasmissione dei verbali e del materiale fonico al P.M., dopo la scadenza del termine per le intercettazioni:

- con il termine *archivio* si fa riferimento sia a un luogo sia a uno strumento informatico sito in quel luogo ed entrambi dedicati alla gestione delle intercettazioni;
- **al Procuratore della Repubblica o al suo delegato, che si individua formalmente con il presente atto, nella dott.ssa Sara Faina (MAGRIF), è demandato di vigilare sulle modalità di accesso al luogo e all'archivio digitale, affinché solo le persone autorizzate abbiano accesso al luogo e agli atti depositati e consultabili;**
- **quanto al luogo**, il Procuratore dovrà organizzarlo nel rispetto delle misure di sicurezza e di segretezza, prevedendo, con ordine di servizio, che il locale archivio sia *presidiato* da strumenti di video sorveglianza e di monitoraggio degli ingressi, nonché sia dotato di personale incaricato di accompagnarvi le persone legittimate ad accedervi (giudici, difensori, se del caso interpreti, personale di p.g.), di un registro informatico sul quale annotare i nominativi delle persone autorizzate, per legge o per disposizione del Procuratore, all'accesso, il giorno e l'ora di ciascun ingresso, il numero del procedimento per il quale l'accesso è stato consentito e dovrà anche dotarlo delle necessarie apparecchiature per l'ascolto delle registrazioni (tutto ciò in parte è stato realizzato poiché è stato allestito un locale dotato di video sorveglianza e con l'allocatione di due postazioni informatiche per i difensori); inoltre si prevede con opportuna e coerente specificazione organizzativa che il registro delle intercettazioni gestito, anche con modalità informatiche, destinato a contenere le annotazioni, secondo un ordine cronologico, dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni sia tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, e non come prima indicato presso "l'ufficio del Pubblico Ministero", dizione ambigua che poteva ritenersi riferita all'ufficio del singolo Pubblico Ministero.

Al momento, fino a quando non saranno definite le procedure informatiche, si conferma la tenuta del registro cartaceo, presso la segreteria del Procuratore della Repubblica, designando altresì la dott.ssa Raffaella Napolitano, il M.llo magg. CC Giacomo Lombardi, l'Ass.te p.s. Pieri Renato, quali responsabili della tenuta del registro, nonché quale personale assegnato alla sala CIT, con i seguenti compiti:

Dott. Raffaella Napolitano – responsabile della sala CIT, che curerà altresì la tenuta del registro degli accessi alla sala CIT ed il registro delle copie rilasciate;

M.llo magg. Giacomo Lombardi e Ass.te Pieri Renato che provvederanno (alternandosi secondo turni di lavoro):

- ad asseverare l'esecuzione del processo di trasferimento dei contenuti dal supporto consegnato dalla polizia giudiziaria attraverso l'azienda incaricata all'archivio digitale;

- a verificare se il materiale conferito sia rispondente alle risultanze attestate (conferimento parziale o integrale delle intercettazioni) accertando, mediante gli opportuni controlli (accedendo a campione alla fruizione/ascolto) se i contenuti siano effettivamente ascoltabili/fruibili)

- la dott.ssa Faina avrà cura di adottare le disposizioni necessarie al fine di garantire che l'archivio sia gestito con modalità tali da assicurare *“la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia”*, ossia mantenere il segreto su quelle intercettazioni che non entreranno a far parte procedimento e che dovranno restare custodite nell'archivio. Per tutte queste finalità, è previsto che, con Decreto ministeriale, da adottare dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano fissati *“i criteri per regolare le modalità di accesso all'archivio...nonché di consultazione e richiesta di copie, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi”* (art.2, comma 5 D.L. n.161/2019);
- nell'archivio digitale dovranno essere custoditi, in forma digitale, relativamente ad ogni singolo procedimento, i verbali (un tempo: brogliacci), le registrazioni e ogni altro atto inerente all'intercettazione (i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato, prorogato le operazioni).

E', inoltre, previsto che, con Decreto ministeriale *“sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”* (art.2, comma 5 D.L. n.161/2019).

L'art.89 bis disp.att.c.p.p. come introdotto dalla riforma stabiliva espressamente che anche le **annotazioni della polizia giudiziaria** dovevano ricomprendersi tra il materiale da conservare nell'archivio: *“presso l'ufficio del pubblico ministero è costituito l'archivio....nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono”*. Il nuovo testo dell'articolo, come sostituito dal D.L.n.161/2019, si limita a disporre che nell'archivio *“sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono”*.

Il fatto che sia stato eliminato l'espresso riferimento alle annotazioni della polizia giudiziaria fa sorgere il dubbio che debbano ancora comprendersi tra gli atti da custodire nell'archivio.

Se, però, la previsione dell'archivio persegue l'intento di evitare ogni pericolo di pubblicità del contenuto delle intercettazioni prima della procedura di scrutinio destinata a stabilire quali debbano fare formalmente ingresso nel compendio probatorio (*v.infra*), appare ragionevole ritenere che anche le annotazioni di p.g. che si riferiscano alle intercettazioni debbano essere custodite nell'archivio e non nel fascicolo del pubblico ministero.

Del resto, l'art.269, comma 1 c.p.p. prevede che, oltre ai verbali e alle registrazioni, sia custodito nell'archivio anche ogni "altro atto" inerente alle intercettazioni o "ad esse relativo".

A tal riguardo, si specifica che All'archivio delle intercettazioni l'accesso ai difensori, mediante postazioni collocate nella sala d'ascolto, avverrà, previa autorizzazione del P.M. titolare del procedimento, tramite la creazione e rilascio di una password da parte del personale di segreteria.

Competenti alla creazione ed al rilascio della password saranno:

segreteria dott. Marini-dott.Rosa: ass.te giudiziaria dott.ssa Chiara Firrincieli e dott.ssa Maria Luisa Mazzeo;

segreteria dott.ssa Faina- dott.ssa Magnini: Funzionario dott.ssa Mina Lippi e ass.te giudiziario sig.ra Annarita Sarteanesi;

Segreteria dott.ssa Menicucci- dott. Ludovici: Cancelliere Luciano Valentino e operatore giud. Sig.ra Ornella Guerrini;

Segreteria dott. De Flammineis: funzionario dott.ssa Mina Lippi e ass.te giudiziario sig.ra Silvia Pacciani

Segreteria dott.ssa Benetti: cancelliere Luciano Valentino e ass. dott. David Duchini.

Segreteria dott. Vitello: Ass.te sig.ra Luciana Ferretti e Direttore dott.ssa Maria Assunta Palazzo

Il personale sopraindicato è altresì abilitato, sempre previa autorizzazione del P.M. titolare del procedimento, al rilascio di apposite credenziali ai difensori per la consultazione del fascicolo digitale.

Viene costituita una commissione composta dalla dott.ssa Sara Faina, magistrato di riferimento per l'informatica, coordinatore, Dott.ssa Carmela Emma Ferraro, Dott.ssa Maria Assunta Palazzo e dott.ssa Maria Luisa Mazzeo, con il compito di seguire il nuovo sistema informatico e di procedere da subito a prove sperimentali per verificarne il funzionamento pratico, curando l'elencazione di apposito vademecum dei passaggi tecnici necessari all'operatività del sistema. La dott.ssa Faina assumerà i necessari contatti con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena per superare eventuali problematiche organizzative che possano ostacolare l'esercizio del diritto di difesa; provvederà a stilare una vademecum per il personale amministrativo e per la p.g. e, avvalendosi della collaborazione della dott.ssa Palazzo e della dott.ssa Ferraro, all'organizzazione di giornate di formazione per il medesimo personale; riferirà in merito periodicamente, almeno una volta ogni 15 giorni ed in tutti i casi che riterrà opportuno.

Siena, li 2 luglio 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Salvatore Vitello

